

Legge federale sugli stranieri (LStr)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 98b Delega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti (*nuovo*)

¹ D'intesa con l'Ufficio federale, il Dipartimento federale degli affari esteri può abilitare terzi a svolgere determinati compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:

- a. fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti;
- b. ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustificativi);
- c. percepire gli emolumenti;
- d. rilevare i dati biometrici per il sistema d'informazione visti;
- e. restituire il passaporto al titolare una volta conclusa la procedura.

² Il Dipartimento federale degli affari esteri e l'Ufficio federale provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.

³ Il Consiglio federale definisce le condizioni applicabili a terzi incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso I.

¹ FF 2009 ...

² RS 142.20

Titolo prima dell'art. 101

**Capitolo 14:
Protezione dei dati, trattamento dei dati e sistemi d'informazione**

Art. 109a Consultazione dei dati del sistema centrale d'informazione visti
(nuovo)

¹ Il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati soggetti al regolamento (CE) n. 767/20083.

² Le autorità seguenti hanno accesso in rete ai dati del C-VIS:

- a. l'Ufficio federale, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti, il Segretariato di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti;
- b. l'Ufficio federale: al fine di determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda d'asilo in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003⁴, nonché nell'ambito dell'esame di una domanda d'asilo qualora il trattamento della domanda compete alla Svizzera;
- c. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;
- d. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia che procedono a controlli d'identità: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

³ Le autorità seguenti possono richiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente alla decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 20085, al fine di prevenire e individuare i reati di terrorismo o altri reati gravi e di indagare in materia:

- a. fedpol;
- b. il SAP;

³ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS); GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

⁴ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

⁵ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

⁴ La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008.

Art. 109b Scambio d'informazioni con gli Stati membri dell'UE nei confronti dei quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 (*nuovo*)

Qualsiasi Stato membro dell'Unione europea non ancora soggetto al regolamento (CE) n. 767/2008⁶, può richiedere informazioni alle autorità svizzere di cui all'articolo 109a capoverso 3.

Art. 109c *Disposizioni esecutive per il C-VIS (nuovo)*

Il Consiglio federale disciplina:

- a) le unità specifiche delle autorità di cui all'articolo 109a capoversi 2 e 3;
- b) la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3;
- c) la portata degli accessi in rete al C-VIS;
- d) la procedura di scambio d'informazioni ai sensi dell'articolo 109b;
- e) l'elenco dei reati ai sensi dell'articolo 109a capoverso 3.

Art. 120d Trattamento illecito di dati personali del C-VIS

Chi tratta dati personali del C-VIS a uno scopo diverso da quelli di cui all'articolo 109a è punito con la multa.

Art. 120e Perseguimento penale (*nuovo*)

¹ I reati di cui agli articoli 115–120 e 120d sono perseguiti e giudicati dai Cantoni. Se un reato è stato commesso in più Cantoni, la competenza a procedere spetta al Cantone che per primo ha iniziato il procedimento.

² L'Ufficio federale è competente per giudicare e perseguire in primo grado i reati di cui agli articoli 120a e 120b. La legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo si applica nella misura in cui la presente legge non contenga disposizioni divergenti.

⁶ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS); GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

⁷ RS 313.0

II

La legge federale del 20 giugno 2003⁸ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. c (nuova)

¹ Il sistema d'informazione contiene:

- a. dati sull'identità delle persone registrate;
- b. dati sui compiti specifici dell'UFM di cui all'articolo 3 capoversi 2 e 3;
- c. dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, ritirati o prorogati, le fotografie e le impronte digitali del richiedente nonché i legami tra determinate domande di visto. Taluni dati sono trasmessi attraverso un'interfaccia nazionale (N-VIS) al sistema centrale d'informazione visti di cui all'articolo 109a capoverso 1 LStr⁹, conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del 9 luglio 2008¹⁰.

Art. 8a Dati relativi ai visti (nuovo)

¹ Per adempiere ai loro incarichi nell'ambito della procedura di rilascio del visto, l'UFM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti, il Segretariato di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano i visti eccezionali sono autorizzati a rilevare, modificare o cancellare i dati ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c.

² Le autorità sono tenute a rilevare e trattare i dati dei richiedenti il visto da inserire nel sistema centrale d'informazione visti conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del 9 luglio 2008¹¹.

³ Il Consiglio federale definisce le unità specifiche delle autorità di cui al capoverso 1.

⁸ RS 142.51.

⁹ RS 142.20

¹⁰ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS); GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

¹¹ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS); GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

III

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale. Sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Entra in vigore il 21 dicembre 2009 con effetto fino al 20 dicembre 2011.

